

AVVISO
DI PUBBLICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI
PER IL TRAMITE DEL SITO WEB DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

In esecuzione dell'ordinanza n. 3676/24 reg. prov. Pres. del TAR Lazio-Roma (Sez. IV-ter, n. 7833/2023 R.G.)

Le sottoscritte **Avv. Sara CARLEVALE**, n. a Frosinone il 24.11.1978 (c.f. CRLSRA78S64D810Y - PEC: avv.saracarlevale@pec.it), residente in Frosinone, Vicolo Pagliare Bruciate n. 10, **in proprio quale parte ricorrente**, e **Avv. Alessia CERRONI** (c.f. CRRLSS78E68A269G – PEC: avvalesia.cerroni@pecavvocatifrosinone.it), **che la rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente** giusta procura del 19.04.2023 in atti del giudizio pendente avanti al TAR del Lazio-Roma, sez. IV ter, n. 7833/2023 R.G., con domicilio eletto presso lo Studio della seconda in Frosinone (03100), Viale Mazzini n. 69,

PREMESSO CHE

- con **ordinanza n. 3676/2024 reg. prov. pres. pubblicata in data 18.07.2024** nel giudizio amministrativo iscritto al n. 7833/2023 reg. ric. di cui al **ricorso proposto dall'Avv. Sara Carlevale in proprio**, rappresentata e difesa anche dal sottoscritto procuratore, Avv. Alessia Cerroni, **il TAR del Lazio (sede di Roma - sez. Quarta-ter)** *“Ritenuto che ricorrano, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a., i presupposti (elevato numero dei soggetti aventi potenziale qualifica di parti necessarie del giudizio) per autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, “per pubblici proclami” sul sito web dell'amministrazione”* **ha autorizzato l'integrazione del contraddittorio a mezzo pubblici proclami** ai molteplici controinteressati aventi potenziale interesse alla partecipazione in giudizio **con le seguenti modalità:** *“ a) pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, dal quale risultino: 1.- l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso; 2. - il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata; 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso; 4.- l'indicazione dei controinteressati; 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo; 6.- l'indicazione degli estremi identificativi della presente ordinanza, con il riferimento che con la stessa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami; 7. - il testo integrale del ricorso”;*
- **è interesse dell'istante dare impulso a quanto ivi statuito**, con la precisazione che – come disposto dall'On.le TAR, parte ricorrente è tenuta – a pena di improcedibilità del ricorso- a

richiedere la pubblicazione nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione dell'ordinanza (18/7/2024), nonché a depositare la prova del compimento di tali prescritti adempimenti e dell'avvenuta pubblicazione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dalla pubblicazione medesima.

Tanto premesso, la ricorrente, Avv. Sara Carlevale in proprio e il suo procuratore, Avv. Alessia Cerroni

AVVISANO CHE

- **l'Autorità adita** è il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sez. Quarta-Ter;
- **il ricorso è rubricato al n. 7833/2023 R.G.**;
- **il ricorso è stato presentato:**
 - **dall'Avv. Sara Carlevale**, n. a Frosinone il 24.11.1978 (c.f. CRLSRA78S64D810Y - PEC: *avv.saracarlevale@pec.it*), residente in Frosinone, Vicolo Pagliare Bruciate n. 10;
 - **con riferimento** alla graduatoria finale pubbl. il 24.2.2022 nonché alla graduatoria rettificata del 18.4.2023, pubblicata il 19.04.2023 degli idonei -profilo AMM del concorso pubblico *“Ripam per la selezione di 2293 unità di personale, area seconda, da destinare presso: Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero della cultura e dell'Avvocatura dello Stato”*;
 - **contro le seguenti pubbliche amministrazioni:** Commissione interministeriale Ripam presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Associazione Formez PA, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Interno; Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero della Cultura Avvocatura Generale dello Stato (in proprio), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC risultante dai Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli uffici dell'Avvocatura in Roma, via Dei Portoghesi n. 12, costituiti in giudizio;
 - **nonché nei confronti dei seguenti controinteressati:** Sonia Avv. Balloi (c.f. XXXXXXXXXX non costituita in giudizio;
- **i soggetti potenzialmente controinteressati dall'accoglimento del ricorso sono:** i candidati che – nell'ambito della **graduatoria rettificata del 18.4.2023 degli idonei -profilo AMM del concorso pubblico** *“Ripam per la selezione di 2293 unità di personale, area seconda, da destinare presso: Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero della cultura e dell'Avvocatura dello Stato”* **sono collocati tra le posizioni n. 3679 e n. 8069**, e comunque che si trovano in posizione precedente alla n. 8070 (occupata dalla ricorrente) ed hanno conseguito un **punteggio complessivo compreso tra 25,00 a 26,75**;
- **con il ricorso è stata censurata, in particolare:**

- la mancata attribuzione di punti ulteriori per il titolo di Laurea quadriennale in “Giurisprudenza” dichiarato in sede di domanda di partecipazione al concorso, che è stato valutato in sede concorsuale con un punteggio pari a UNO, equivalente ad un diploma di laurea triennale;
- la omessa considerazione dell’ulteriore titolo (posseduto dalla ricorrente) di abilitazione alla professione forense, neppure astrattamente considerato dal bando di concorso ed il cui inserimento non era neppure permesso nel modello telematico di domanda di partecipazione;
- l’omessa menzione, nella graduatoria rettificata degli idonei del 18.4.2023, del titolo di preferenza ai sensi dell’art. 8, comma 3, lett. a) del Bando (esistenza di figli a carico), che era stato riconosciuto alla ricorrente nella graduatoria pubblicata il 24.2.2023;
- conseguentemente, il fatto che la ricorrente è risultata collocata, quale candidata idonea non vincitrice, alla posizione n. 7946 della graduatoria finale pubblicata il 24.02.2023 del “Concorso pubblico Ripam per la selezione di 2293 unità di personale, area seconda, da destinare presso: Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero dell’interno, del Ministero della cultura e dell’Avvocatura dello Stato”, nonché e successivamente alla posizione n. 8070 della graduatoria rettificata pubbl. il 18.4.2023, con punteggio finale di 25 punti, in luogo del punteggio che le sarebbe spettato compreso tra 26 o 26,75 punti.
- **con il ricorso sono stati impugnati i seguenti atti:**
 - a) la “*Graduatoria finale di merito – Profilo AMM*” dei candidati risultati idonei al “*Concorso Ripam per la selezione di 2293 unità di personale, area seconda, da destinare presso: Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero dell’interno, del Ministero della cultura e dell’Avvocatura dello Stato*” pubblicato in G.U. n.104 del 31-12-2021, stilata dall’Associazione Formez PA e dalla Commissione interministeriale Ripam, pubblicata il 24.02.2023;
 - b) tutti gli atti, schede e verbali, nessuno escluso, della Commissione esaminatrice del concorso di cui sopra – dei quali non sono conosciuti gli estremi- aventi come contenuto l’attribuzione alla ricorrente del punteggio concorsuale, e precisamente nella parte in cui le è stato assegnato -tra prove concorsuali e titoli- un punteggio pari a complessivi 25 punti;
 - c) ove occorra ovvero ove non sia altrimenti interpretabile, e nei limiti dell’interesse fatto valere in giudizio, dell’art. 7 del relativo Bando di concorso pubblicato nella G.U., 4° serie spec. concorsi ed esami n. 104 del 31.12.21, con riferimento alla parte in cui prescrive i criteri di valutazione dei titoli e, in particolare, quelli del diploma di Laurea “*vecchio ordinamento*” indicato nella domanda di partecipazione al concorso, nonché nella parte in cui non viene preso in considerazione -tra i titoli oggetto di valutazione- l’abilitazione alla professione di avvocato;

d) tutti gli atti prodromici, connessi e consequenziali, allo stato anche non conosciuti, con riserva di proporre motivi aggiunti avverso quelli non conosciuti, ivi compresa la “*graduatoria rettificata*” dei candidati risultati idonei pubblicata in data 19.4.2023;

• **I motivi su cui si fonda il ricorso introduttivo del giudizio, vengono di seguito sintetizzati.**

- 1) ERRONEA ED ILLEGITTIMA VALUTAZIONE DEI TITOLI - ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA ED ILLOGICITÀ; INGIUSTIZIA GRAVE E MANIFESTA; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PAR CONDICIO CONCORDORUM E DEL FAVOR PARTECIPATIONIS; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 51 DELLA COSTITUZIONE; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO AMMINISTRATIVO.

Il Bando di concorso, pur dichiaratamente indetto “per esami e TITOLI” -ove i “titoli” posseduti costituiscono requisito e scriminante essenziale nell’attribuzione del punteggio- prevede una valutazione che nella sostanza prescinde dal merito accademico, avendo illogicamente ed illegittimamente equiparato, ai fini del punteggio, percorsi di studio di natura e rilevanza notoriamente differente.

La ricorrente si è vista riconoscere UN (1) SOLO PUNTO per il proprio diploma di laurea “vecchio ordinamento” (laurea quadriennale conseguita in data 4.11.2005) e cioè lo stesso punteggio attribuito ai candidati che vantano un semplice diploma di laurea triennale, mentre il suddetto punteggio avrebbe dovuto essere logicamente, coerentemente e proporzionalmente MAGGIORE in quanto articolato su un percorso di studi quadriennale a ciclo unico.

Invero, l’assegnazione di UN punto prevista, senza alcuna distinzione, per ogni titolo di studio di livello universitario, si pone in contraddizione con le ovvie e rilevanti differenze che emergono da requisiti necessari per conseguirli e comporta un’illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate.

In questo senso, dunque, l’art. 7 del bando di concorso, in difetto di migliori specificazioni e ferma l’illegittimità del suo significato letterale che conduce ad assegnare indiscriminatamente il medesimo punteggio a tutti i titoli accademici, deve invece intendersi nel senso che deve essere assegnato UN punto aggiuntivo per ogni titolo accademico superiore alla laurea triennale e, comunque, per ogni titolo accademico ulteriore, ove attinente alla posizione concorsuale (già richiamata ordinanza TAR Lazio-Roma n. 1739 del 2022).

Sotto altro profilo, appare altrettanto illogica e contraddittoria la mancata espressa previsione di un punteggio per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, che costituisce un titolo di studio del tutto equiparabile ad un corso di specializzazione ovvero ad un master, potendo essere conseguito solo a seguito della laurea o del diploma corrispondente e previo superamento dell'apposito "esame di Stato".

Per le abilitazioni all'esercizio delle professioni –almeno per quelle di avvocato, di commercialista o analoghe, che sono dotate di attinenza rispetto alla qualifica di personale non dirigenziale di area seconda, in particolare trattasi di operatore amministrativo/ assistente amministrativo/ assistente amministrativo gestionale indetta a concorso- doveva, pertanto, essere previsto un apposito punteggio e, ancor prima, la possibilità di inserimento del relativo titolo nella domanda di partecipazione.

- 2) SULLA GRADUATORIA “RETTIFICATA” PUBBLICATA IL 18.4.2023 - ERRONEA ED ILLEGITTIMA VALUTAZIONE DEI TITOLI ED OMESSA INDICAZIONE DEL TITOLO DI PREFERENZA DI CUI ALL'ART. 8, COMMA 3, LETTERA “A” DEL BANDO.

In data 18.4.2023 è stata pubblicata, sul sito <http://riqualificazione.formez.it/>, una graduatoria “rettificata” dei candidati risultati idonei al concorso qui in esame, nella quale, come anticipato in premessa, la ricorrente Sara Carlevale risulta essere stata spostata in posizione inferiore di ben 124 posti (n. 8070).

Per detta nuova graduatoria, in primo luogo, valgono tutte le argomentazioni già svolte nel primo motivo, in quanto VIZIATA DAI MEDESIMI PROFILI DI ILLEGITTIMITÀ DELLA GRADUATORIA PUBBLICATA IL 24.2.2023, come desumibile dal fatto che il punteggio dell'istante risulta sempre pari a 25 punti e che, quindi, non risulta essere stata modificata la valutazione dei titoli accademici.

In secondo luogo, nella graduatoria “rettificata”, risulta immotivatamente omessa la menzione del titolo di preferenza ai sensi dell'art. 8, comma 3, lett. a) del Bando (esistenza di figli a carico), che era stato riconosciuto alla ricorrente nella graduatoria pubblicata il 24.2.2023 e che -in assenza di indicazioni specifiche- costituisce indice che la ricorrente è stata illegittimamente ed immotivatamente privata di detto titolo di preferenza, che riveste particolare rilevanza in caso di parità di punteggio tra candidati.

- 3) SULLA SUSSISTENZA DELL'INTERESSE DELLA RICORRENTE ALLA PRESENTE IMPUGNAZIONE

Fermo l'interesse qualificato alla rettifica del punteggio già solo per l'aspirazione a vedersi assegnato un punteggio che rispecchi le proprie competenze, nonché la propria esperienza professionale. ove la ricorrente si vedesse riconosciuto anche solo un ulteriore punto per il suo diploma di laurea “vecchio ordinamento”, raggiungerebbe il punteggio di 26 punti (oltre

il titolo di preferenza a parità di punteggio), con un miglioramento evidente della propria posizione, superando OLTRE 2500 concorrenti.

Ove venisse, inoltre, riconosciuto anche un ulteriore punteggio per il titolo costituito dall'abilitazione all'esercizio della professione forense (da un massimo di UN punto come per il dottorato di ricerca ad un minimo di 0,75 punti come per i diplomi di specializzazione), la ricorrente si collocherebbe tra i concorsisti idonei con un punteggio pari a 26,75 a parità di titoli di preferenza, quindi superando complessivamente OLTRE 4000 concorrenti.

Come detto, ancor più evidente è l'interesse della ricorrente all'annullamento "in parte qua" della "graduatoria rettificata" del 18.4.2023 che ha, comunque, comportato il suo "slittamento" in posizione inferiore di ulteriori n. 124 posti rispetto alla graduatoria precedente.

L'interesse sussiste ANCHE se la migliore posizione cui aspira la ricorrente non le assicurerebbe di rientrare direttamente nei posti banditi a concorso, in quanto, l'accoglimento del ricorso garantirebbe alla ricorrente, se meglio posizionata, di avere maggiori probabilità di rientrare nei posti a concorso in ragione degli scorrimenti della graduatoria ed anche di prestare servizio presso la sede di preferenza.

- **DI SEGUITO SI RIPORTA IL RICORSO INTRODUTTIVO NELLA SUA VERSIONE INTEGRALE:**

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

DEL LAZIO - ROMA

*Per: **Avv. CARLEVALE Sara**, n. a Frosinone il 24.11.1978 (c.f. CRLSRA78S64D810Y), residente in Frosinone, Vicolo Pagliare Bruciate n. 10, **rappresentata e difesa da sé stessa, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Alessia Cerroni** (c.f. CRRLSS78E68A269G), del Foro di Frosinone, giusta procura su separato foglio del 19.04.2023 (da intendersi parte integrante del presente atto - **All.A**), elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultima in Frosinone (03100), Viale Mazzini n. 69. Il procuratore e la parte dichiarano - ai sensi degli artt. 133, co. 3 e 134 co.3 c.p.c. - di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni al num. di fax 0775/820006, nonché ai seguenti rispettivi indirizzi PEC: **avvalessia.cerroni@pecavvocatifrosinone.it** e **avv.saracarlevale@pec.it** - **RICORRENTE** -*

Contro

- **Commissione interministeriale Ripam presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rapp.te p.t., P.I. 06416011002, CF 80048080636, Corso Vittorio Emanuele II, n. 116 - 00186 Roma, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Via dei Portoghesi, n. 12 - 00186 -Roma;**

- **Associazione Formez PA**, in persona del legale rapp.te p.t. P.I. 06416011002, CF 80048080636, con sede in Viale Marx 15 – 00137 Roma, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Via dei Portoghesi, n. 12 – 00186 -Roma;
- **Presidenza del Consiglio dei Ministri**, in persona del Presidente e legale rapp.te p.t., CF 80188230587, con sede in Piazza Colonna, n. 370 (Palazzo Chigi) – 00186 -Roma, rappr. e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Via dei Portoghesi, n. 12 – 00186 -Roma;
- **Ministero dell’Interno**, in persona del Ministro e legale rapp.te p.t., CF. 97149560589, con sede in Piazza del Viminale, 1 - 00184 Roma, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Via dei Portoghesi, n. 12 – 00186 -Roma;
- **Ministero dell’Economia e delle Finanze**, in persona del Ministro e legale rapp.te p.t., CF 80415740580, Via XX Settembre, n. 27 – 00187 - Roma, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Via dei Portoghesi, n. 12 – 00186 -Roma;
- **Ministero della Cultura**, in persona del Ministro e legale rapp.te p.t., CF 97904380587, Via del Collegio Romano, n. 27 – 00186 - Roma, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Via dei Portoghesi, n. 12 – 00186 -Roma;
- **Avvocatura Generale dello Stato**, **IN PROPRIO**, in persona del legale rapp.te p.t., CF 80224030587, con sede in Via dei Portoghesi, n. 12 – 00186 -Roma;

- RESISTENTI-

nonché nei confronti di

- **BALLOI** Avv. **SONIA**, c.f. [REDACTED]
[REDACTED] **-controinteressata-**
- **e, comunque, nei confronti di TUTTI i candidati che precedono la ricorrente nella graduatoria finale degli idonei -profilo AMM del concorso pubblico “Ripam per la selezione di 2293 unità di personale, area seconda, da destinare presso: Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero dell’interno, del Ministero della cultura e dell’Avvocatura dello Stato” pubblicata il 24.2.2022 ed in particolare di quelli che sono collocati in detta graduatoria fino alla posizione n. 3679;** **-tutti controinteressati**

AVVERSO E PER L’ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE

- **della “Graduatoria finale di merito – Profilo AMM” dei candidati risultati idonei al “Concorso Ripam per la selezione di 2293 unità di personale, area seconda, da destinare presso: Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero dell’interno, del Ministero della cultura e dell’Avvocatura dello Stato” pubblicato in G.U. n.104 del 31-12-2021,**

stilata dall'Associazione Formez PA e dalla Commissione interministeriale Ripam, pubblicata il 24.02.2023 (All. B):

- *di tutti gli atti, schede e verbali, nessuno escluso, della Commissione esaminatrice del concorso di cui sopra – dei quali non sono conosciuti gli estremi- **aventi come contenuto l'attribuzione alla ricorrente del punteggio concorsuale**, e precisamente nella parte in cui le è stato assegnato -tra prove concorsuali e titoli- un punteggio pari a complessivi **25 punti**;*
- *ove occorra ovvero ove non sia altrimenti interpretabile, e nei limiti dell'interesse fatto valere in giudizio, dell'art. 7 del relativo Bando di concorso pubblicato nella G.U., 4° serie spec. concorsi ed esami n. 104 del 31.12.21, con riferimento alla parte in cui prescrive i **criteri di valutazione dei titoli** e, in particolare, quelli del diploma di Laurea “vecchio ordinamento” indicato nella domanda di partecipazione al concorso, nonché nella parte in cui **non viene preso in considerazione** -tra i titoli oggetto di valutazione- l'abilitazione alla professione di avvocato (All. C);*
- *di tutti gli atti prodromici, connessi e consequenziali, allo stato anche non conosciuti, con riserva di proporre **motivi aggiunti** avverso quelli non conosciuti, ivi compresa la “graduatoria rettificata” dei candidati risultati idonei pubblicata in data 19.4.2023, che deve intendersi anch'esso atto QUI espressamente impugnato (All. D).*

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO

- *del diritto della ricorrente all'attribuzione di un **punteggio aggiuntivo** per il titolo di studio accademico costituito del diploma di Laurea quadriennale “a ciclo unico”, secondo le regole del “vecchio ordinamento” rispetto al n. 1 (uno) punto attribuito indistintamente a tutti i tipi di laurea, ivi compresa quella triennale;*
- *e del diritto della ricorrente all'attribuzione di un **ulteriore punteggio aggiuntivo** in ragione dell'**ulteriore titolo** –comunque attinente al profilo professionale messo a concorso- costituito dall'**abilitazione all'esercizio della professione forense** a seguito del superamento del prescritto esame di Stato;*
- *del diritto della ricorrente al **riconoscimento del titolo di preferenza** costituito dall'avere figli a carico di cui all'art. 8, comma 3, lettera “A” del bando, **invero correttamente attribuito nella graduatoria pubblicata il 24.2.2023 (all. C) e invece NON (più) risultante nella graduatoria rettificata pubblicata il 18.4.2023 (all. D).***

PREMESSO IN FATTO CHE

- 1) *In data **31.12.2021** veniva pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 4° serie speciale concorsi ed esami n. **104** il bando di **concorso pubblico, PER TITOLI ED ESAMI**, per la copertura di complessivi **duemiladuecentonovantatre (2293)** posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel Ministero*

dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato (All.C);

- 2) l'art. 7 del bando de quo prescrive(va) espressamente che avrebbero costituito oggetto di valutazione ai fini della stesura della graduatoria i solì titoli dichiarati nella domanda di ammissione al concorso e posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda e che, in particolare, il titolo di istruzione richiesto per l'ammissione al concorso indicato all'art. 2 del bando è il: "diploma di istruzione secondaria di II grado conseguito presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto";
- 3) la ricorrente, **ampiamente in possesso dei requisiti prescritti**, inoltrava domanda di partecipazione nei termini (All.ti 1-2), **dichiarando di possedere i seguenti TITOLI**:
- diploma di istruzione secondaria di II grado conseguito presso un istituto statale (requisito di accesso);
 - diploma di laurea in giurisprudenza "vecchio ordinamento", equivalente a n. 300 crediti formativi CFU;
 - master di primo livello in "insegnamento delle materie giuridico-economiche negli istituti secondari di II grado: metodologie didattiche".

Ciò posto, **già in fase di elaborazione della domanda**, la ricorrente verificava che il sistema **PRECLUDEVA l'inserimento di altri titoli diversi dai master ovvero dai diplomi di specializzazione, con particolare riguardo al titolo di abilitazione all'esercizio della professione forense, pure da essa posseduto**;

- 4) ai sensi dell'art. 3 del bando, il concorso è stato articolato in due fasi procedurali e cioè:
- a) una prova selettiva scritta, distinta per i codici di concorso;
 - b) la valutazione dei titoli ed assegnazione dei relativi punteggi, riguardante esclusivamente i candidati risultati idonei alla prova scritta e da effettuare sulla base dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso e della relativa documentazione prodotta;
- 5) svolta la prova selettiva scritta in data 05.07.2023, **la ricorrente la superava con il punteggio di 23,75 su 30 (all. 3)**;
- 6) quindi, **all'esito della fase di valutazione dei titoli, in data 24 febbraio 2022** veniva pubblicata, sul sito <http://riqualificazione.formez.it/> **la graduatoria finale** (già richiamato All. B) nella quale la **ricorrente** (identificata dal BARCODE n. 0000004912576 - cfr. All.4), risulta **inserita al n. 7946** e, quindi, dichiarata **IDONEA con il punteggio finale di 25 punti**, MA comunque NON rientrante nel numero dei posti banditi;

7) *in data 18.04.2023 è stata pubblicata sul sito <http://riqualificazione.formez.it/> una graduatoria finale “rettificata” (già richiamato All. D), i cui motivi di revisione NON sono stati resi noti (e che, perciò, viene qui impugnata per quanto di ragione) nella quale:*

- *la ricorrente –ferma restando l’assegnazione di 25 punti– risulta inserita al n. 8070 e, quindi, in posizione inferiore di n. 124 posizioni rispetto a quella già occupata nella graduatoria del 24.2.22;*
- *NON risulta più menzionato il titolo di preferenza (figli a carico) che le era stato riconosciuto nella graduatoria del 24.02.2023;*
- *pertanto, allo stato degli atti, **può presumersi** che la sua attuale collocazione al posto n. 8070 rispetto al posto già occupato n. 7946 sia stata **determinata anche** dall’omesso utilizzo da parte della Commissione (redigente la graduatoria del 19.4.23) del suddetto titolo preferenziale (**figli a carico**) e, perciò, viene sul punto impugnata.*

** **

Ritiene la ricorrente di aver diritto all’assegnazione di un punteggio maggiore di quello assegnatole per i titoli posseduti, con conseguente suo miglior posizionamento nella graduatoria degli idonei.

*Ciò in quanto è **errato ed illegittimo** che la Commissione esaminatrice, pur in applicazione delle disposizioni del bando del concorso (che perciò viene pure impugnato), abbia disposto:*

- ***di attribuire il medesimo punteggio (1 punto) a tutti i tipi di lauree**, senza alcuna distinzione tra quelle magistrali, triennali o specialistiche, che è previsione contraria all’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza del TAR Lazio, che ripetutamente ha ribadito la necessità di una **valutazione differenziata per titoli di studio accademici di valore differente**;*
- ***di NON attribuire alcuna rilevanza ai titoli di abilitazione alla professione** (quale è quello di avvocato posseduto dalla ricorrente), laddove, invece, è attribuito 1 punto per ogni dottorato di ricerca e 0,75 punti per ogni diploma di specializzazione.*

Infatti, il punteggio di complessivi 25 (venticinque) ottenuto dalla ricorrente è il risultato della seguente valutazione:

- *23,75 punti quale risultato della prova selettiva scritta;*
- *UN SOLO punto per il possesso del diploma di laurea “vecchio ordinamento”;*
- *0,25 punti per il master universitario di primo livello conseguito;*

***laddove avrebbe dovuto esserle attribuito almeno UN (1) ulteriore punto per il suo diploma di laurea “vecchio ordinamento” (e, quindi, n. 26 punti complessivi), ovvero quello ancora maggiore compreso tra 26,25 e 26,75 punti complessivi**, considerato anche un ulteriore punteggio da 0,25 a 0,75 per il*

titolo abilitativo della professione forense e sempre considerato il limite massimo di n. 3 punti attribuibile alla valutazione dei titoli.

** **

**IN VIA PRELIMINARE: SULLA LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELLE P.A. DESTINATARIE DEL PERSONALE
SELEZIONATO CON LA PROCEDURA CONCORSUALE OGGETTO DEL GIUDIZIO**

A scanso di ogni ipotizzabile eccezione avversaria, si vuole in primis evidenziare la sussistenza della legittimazione passiva del Ministero della Cultura, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché dell'Avvocatura Generale dello Stato in proprio, quali PP.AA. destinatarie del personale che è stato selezionato con la procedura concorsuale oggetto di giudizio.

In questo senso, si è invero espresso in più occasioni proprio Codesto TAR del Lazio (Tar Lazio, Roma, Sez. III Ter n. 2890/21, cfr. Tar Lazio, Roma, Sez. I, n. 4017/21), nonché il TAR Campania (Tar Napoli, sez. V n. 5005/2021), evidenziando che la “**delega**” alla Commissione Ripam e alla Formez PA della gestione della procedura concorsuale da parte dei suddetti Ministeri ed Avvocatura **NON è idonea a mutare la “legittimazione passiva**, che resta in capo al Ministero, il quale non è terzo estraneo alla procedura, ma è il soggetto che si appropria degli effetti del provvedimento finale della procedura concorsuale” (TAR Lazio Roma, Sez. IV, N. 06512/2022 REG.PROV.COLL.).

Ne consegue che **sono parti resistenti nel presente giudizio tanto la Commissione Interministeriale Ripam e la Formez PA** (cui è immediatamente attribuibile la formazione della graduatoria e lo svolgimento delle prove selettive e della valutazione dei titoli), **quanto la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Interno, il Ministero della Cultura, il MEF e l'Avvocatura in proprio**, perché beneficiarie dei posti indetti a concorso.

** **

**SEMPRE IN VIA PRELIMINARE: SULLA SUSSISTENZA DELL'INTERESSE DELLA RICORRENTE ALLA
PRESENTE IMPUGNAZIONE**

Altresì preliminare all'esposizione dei motivi di ricorso è l'esplicitazione dell'interesse della ricorrente a impugnare la graduatoria (a maggior ragione di quella nelle more “rettificata” e pubblicata il 18.4.23!), con riferimento agli effetti concreti che verrebbero determinati dal miglior punteggio richiesto, fermo il fatto che la candidata concorsista vanta **comunque un interesse qualificato alla rettifica del punteggio** già solo per l'aspirazione a vedersi assegnato un punteggio che rispecchi le proprie competenze, nonché la propria esperienza professionale.

Ed invero, ove la ricorrente si vedesse riconosciuto anche solo un ulteriore punto per il suo diploma di laurea “vecchio ordinamento”, raggiungerebbe il punteggio di 26 punti (oltre il titolo di preferenza a parità di punteggio), con un miglioramento evidente della propria posizione, **superando OLTRE 2500 concorrenti**.

Ove venisse, inoltre, riconosciuto anche un ulteriore punteggio per il titolo costituito dall'abilitazione all'esercizio della professione forense (da un massimo di UN punto come per il dottorato di ricerca ad un minimo di 0,75 punti come per i diplomi di specializzazione), la ricorrente si collocherebbe tra i concorsisti idonei con un punteggio pari a 26,75 a parità di titoli di preferenza, quindi superando complessivamente OLTRE 4000 concorrenti.

Come detto, ancor più evidente è l'interesse della ricorrente all'annullamento "in parte qua" della "graduatoria rettificata" del 18.4.2023, di cui si ignorano allo stato i presupposti ed i motivi, che ha, comunque, comportato il suo "slittamento" in posizione inferiore di ulteriori n. 124 posti.

D'altro canto, appare lapalissiano rilevare che in una maxi-procedura concorsuale come quella de qua, che ha visto un abnorme numero di idonei, la circostanza di possedere o meno anche soltanto UN punto o una frazione di punto in più comporta una rilevante differenza di posizionamento.

Peraltro, è sufficiente esaminare anche la graduatoria nominativa dei vincitori (All.5), sempre pubblicata il 24.02.2023, per verificare che molti candidati che sono risultati vincitori dei posti messi a concorso hanno un punteggio uguale se non addirittura inferiore a quello della ricorrente, avendo per essi svolto un ruolo di assoluta rilevanza e preminenza il loro possesso dei titoli "di preferenza" previsti dal Bando.

Ed infatti, l'interesse sussiste ANCHE se la migliore posizione cui aspira la ricorrente non le assicura di rientrare direttamente nei posti banditi a concorso, in quanto, da un lato, la graduatoria degli idonei ha validità di DUE anni, dall'altro, v'è comunque da considerare l'effetto di "scorrimento" nella graduatoria derivante dall'esclusione e/o sostituzione di quei candidati che hanno superato altri concorsi ovvero che vi rinuncino per qualsiasi motivo. L'accoglimento del ricorso, pertanto, garantirebbe alla ricorrente, se meglio posizionata, di rientrare comunque nei posti a concorso in ragione degli scorrimenti della graduatoria che si verifichino nell'anno corrente ovvero nei prossimi due anni, oltre alle maggiori possibilità di prestare servizio presso la sede di preferenza.

Ciò premesso, l'Avv. Sara Carlevale impugna gli atti in epigrafe nonché e comunque tutti gli atti e provvedimenti connessi, prodromici e consequenziali per i seguenti

MOTIVI

1) ERRONEA ED ILLEGITTIMA VALUTAZIONE DEI TITOLI - ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA ED ILLOGICITÀ; INGIUSTIZIA GRAVE E MANIFESTA; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PAR CONDICIO CONCURSORUM E DEL FAVOR PARTECIPATIONIS; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 51 DELLA COSTITUZIONE; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO AMMINISTRATIVO;

Ai sensi dell'art. 2, lettera c del Bando: "Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti, che devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di

partecipazione, nonché al momento dell'assunzione in servizio:.... c) possesso del seguente titolo di studio: **diploma di istruzione secondaria di II grado** conseguito presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto. ...".

Benché il requisito minimo previsto per la partecipazione al concorso sia il diploma di istruzione secondaria di 2° grado, **il Bando -conformemente al modello concorsuale prescelto (concorso per esami e TITOLI)-** ha previsto sia una prova selettiva scritta, sia **una seconda fase, esclusivamente dedicata alla valutazione dei titoli** posseduti ed autodichiarati dai candidati, la quale valutazione assurge, pertanto, ad **elemento differenziale rilevante nel calcolo del punteggio finale**.

E tuttavia, in relazione alla valutazione dei titoli, l'art.7 del Bando (con esclusivo riferimento ai candidati risultati **idonei alla prova scritta**) prevede che ".....2. La valutazione è effettuata sulla base dei titoli dichiarati dai candidati nella domanda di ammissione al concorso. Tutti i titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente bando. Sono valutati solo i titoli completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione. 3. Ai titoli di studio è attribuito un valore **massimo complessivo di 3 (tre) punti** sulla base dei seguenti criteri: **1 punto per ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale**; 0,25 punti per ogni master universitario di primo livello; 0,5 punti per ogni master universitario di secondo livello; **1 punto per ogni dottorato di ricerca; 0,75 punti per ogni diploma di specializzazione**. 4. Ultimata la prova selettiva scritta di cui al precedente art. 6, la commissione esaminatrice stilerà le relative graduatorie finali di merito per ciascun codice di concorso, sulla base del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato nella prova scritta e del punteggio attribuito in base ai titoli."

Appare ictu oculi evidente che il Bando di concorso, pur dichiaratamente indetto "per esami e TITOLI"-ove i "titoli" posseduti costituiscono requisito e scriminante essenziale nell'attribuzione del punteggio- **prevede una valutazione che nella sostanza prescinde dal merito accademico, avendo illogicamente ed illegittimamente equiparato, ai fini del punteggio, percorsi di studio di natura e rilevanza notoriamente differente.**

Invero, l'assegnazione di **UN punto prevista, senza alcuna distinzione**, per ogni titolo di studio di livello universitario, comporta che tutti detti titoli risultino **equivalenti nella sostanza alla semplice laurea triennale, in piena contraddizione con le ovvie e rilevanti differenze che emergono da requisiti necessari per conseguirli.**

Basti rilevare che il conseguimento di una laurea triennale richiede attualmente solo 180 CFU, a fronte della Laurea Magistrale a ciclo unico, che ne richiede ben 300, oltre ad un percorso di studi obbligatoriamente di due anni più lungo.

Evidente è altresì **l'effetto** che detti criteri hanno avuto sulla complessiva valutazione dei titoli dei candidati al concorso, avendo comportato un **ingiusto ed immotivato vantaggio per i candidati in**

possesso della sola laurea triennale, a palese scapito dei candidati in possesso di lauree magistrali e diplomi di laurea.

*Detto pregiudizio è quello subito dalla ricorrente, la quale – in disparte il punteggio di 0,25 punti attribuito per il master di primo grado da essa frequentato- si è vista riconoscere **UN (1) SOLO PUNTO per il proprio diploma di laurea “vecchio ordinamento”** (laurea quadriennale conseguita in data 4.11.2005) e cioè lo stesso punteggio attribuito ai candidati che vantano un semplice diploma di laurea triennale.*

*NESSUN dubbio sussiste sull’illegittimità dei criteri di valutazione esaminati, come l’adito TAR del Lazio ha avuto più volte occasione di statuire con le pronunce a Sezione III ter, n. 12613/2021, Sez. IV, N. 01739/2022 e, Sez. IV, 19.05.2022, n. 6512 e 15.07.2022, n. 10104, affermando che “Nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale. **Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo**, si genererebbe **un’illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati** che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate.”*

Ciò comporta che, se alla laurea triennale si attribuisce il punteggio minimo riconoscibile di UN (1) punto, il punteggio da attribuire al diploma di laurea “vecchio ordinamento” -che era articolato su un percorso di studi quadriennale a ciclo unico- deve essere logicamente, coerentemente e proporzionalmente MAGGIORE.

Giova sul punto rammentare, infatti, che il diploma di laurea “vecchio ordinamento” è -agli effetti di legge- considerato titolo equivalente ad una laurea specialistica e cioè all’attuale percorso di studi “3+2”, che prevede il conseguimento della laurea triennale e la successiva continuazione del medesimo percorso di studio per ulteriori due anni.

*Ed è, invero, **proprio con riferimento alla laurea specialistica** (cui, si ripete, equivale il percorso di studi quadriennale previsto dal “vecchio ordinamento”) **che emerge in tutta la sua evidenza l’illogicità ed irragionevolezza dei criteri di valutazione concorsuale**, essendo previsto il medesimo punteggio tanto per coloro che hanno interrotto il percorso di studi dopo tre anni, quanto per coloro che hanno continuato il percorso per ulteriori due anni, conseguendo la relativa specializzazione, con conseguente incomprensibile (e comunque ingiustificabile) omessa valutazione della relativa maggiore preparazione e competenza che questi ultimi hanno acquisito da un percorso di studi più lungo ed approfondito.*

Rileva, sul punto, anche la violazione del favor participationis, ed ancora, e più in generale, la contrarietà dei criteri di valutazione de quibus ai principi di cui all'art. 51 e 3 della Costituzione, vista la manifesta disegualianza di trattamento dei candidati in ordine alle competenze da loro acquisite.

Inoltre, e per completezza, si evidenzia che **detta scelta della P.A. NON appare neppure giustificata in ragione del requisito minimo di istruzione per l'accesso al concorso** e cioè da una eventuale irrilevanza che la maggiore preparazione universitaria potrebbe avere nello svolgimento delle mansioni previste per la qualifica da ricoprire, e ciò per due ragioni:

- in primis, perché – come già rilevato- **SE SI TRATTA di concorso per “esami e TITOLI”, i TITOLI devono rivestire, come in effetti rivestono, necessaria rilevanza ai fini del punteggio**, in disparte il titolo di studio MINIMO richiesto ai fini della partecipazione alla procedura concorsuale;
- in secondo luogo, perché costituisce precipuo **interesse della pubblica amministrazione assumere personale maggiormente preparato che possa meglio concorrere al buon andamento della PA**, di talché l'equiparazione indiscriminata ed assoluta di tutti i titoli di studio accademici rileva anche sotto il profilo della contraddittorietà dell'azione amministrativa e della violazione del principio del buon andamento amministrativo.

Parimenti irrilevante è l'ambito di discrezionalità che -in linea generale- può riconoscersi all'Amministrazione nella gestione delle procedure concorsuali, in quanto detta discrezionalità **trova il suo limite nella manifesta irragionevolezza ed illogicità**. Esiste sul punto consolidata giurisprudenza, secondo la quale -ove la discrezionalità amministrativa riguardo la determinazione dei criteri per l'attribuzione dei punteggi spettanti per i titoli e le esperienze dei concorsisti sia caratterizzata da macroscopici vizi di eccesso di potere per irragionevolezza, irrazionalità, illogicità o arbitrarietà oppure da errori nell'apprezzamento di dati di fatto non opinabili- **è sicuramente soggetta al sindacato del Giudice Amministrativo**. (TAR Lazio-Roma sez. III, 03.06.21, n. 6547).

Ed ancora, **sotto il profilo ermeneutico**, la giurisprudenza amministrativa insegna che le norme del Bando, in ragione delle preminenti esigenze di certezza connesse allo svolgimento delle procedure concorsuali le quali costituiscono diretta attuazione e puntuale espressione del canone di imparzialità di cui all'art. 97, comma 2 del principio di accesso al pubblico impiego mediante selezione pubblica, **DEVONO essere sempre interpretate in senso più favorevole al candidato concorsista** (c.d. favor participationis) e nel rispetto della par condicio concorsorum (ex multis TAR Napoli, sez. V, 07.10.20, n. 43158).

In questo senso, dunque, l'art. 7 del bando di concorso, in difetto di migliori specificazioni e ferma l'illegittimità -per tutto quanto sopra dedotto- del suo significato letterale che conduce ad assegnare indiscriminatamente il medesimo punteggio a tutti i titoli accademici, **deve invece intendersi nel senso che deve essere assegnato UN punto aggiuntivo per ogni titolo accademico superiore alla laurea**

triennale e, comunque, per ogni titolo accademico ulteriore, ove attinente alla posizione concorsuale (già richiamata ordinanza TAR Lazio-Roma n. 1739 del 2022).

Ne discende che il titolo universitario della ricorrente, Avv. Carlevale, deve essere valutato con un punteggio di almeno DUE punti, invece di quello di UN punto attribuito dalla Commissione esaminatrice.

**** ****

Appare altresì illogico e manifestamente contrario a tutti i principi anzidetti che NON sia stato considerato l'ulteriore titolo (posseduto dalla ricorrente) di abilitazione alla professione forense, con la precisazione che detto titolo NON è neppure astrattamente considerato dal bando di concorso, tanto che il modello di domanda di partecipazione (da redigersi in modalità telematiche a riempimento vincolato) NON ne permetteva l'inserimento ai fini della suddetta valutazione, di talché la documentazione giustificativa del suo possesso si produce in allegato al presente ricorso (All.6).

L'irragionevolezza, sul punto, risiede in primis nel fatto che i criteri di valutazione dei titoli prevedono espressamente l'attribuzione di un punteggio ulteriore (da 0,25 a 0,75 punti) per ogni master ovvero diploma di specializzazione conseguito dai candidati, così attribuendo specifica rilevanza ai più svariati titoli di studio diversi dai diplomi universitari.

E' indubitabile che anche l'abilitazione all'esercizio di una professione quale è quella di avvocato, costituisce un titolo di studio del tutto equiparabile ad un corso di specializzazione ovvero ad un master, potendo essere conseguito solo a seguito della laurea o del diploma corrispondente e previo superamento dell'apposito "esame di Stato", senza contare il biennio obbligatorio di "praticantato" e relativa formazione continua, durante il quale si acquisiscono conoscenze ed attitudini specifiche che per nulla differiscono dalla formazione dei corsi di specializzazione post lauream.

Appare, pertanto, illogica e contraddittoria la mancata espressa previsione di un punteggio per l'abilitazione professionale, sia pur limitatamente a quelle professioni, quale quella di avvocato e di commercialista, che sono dotate di attinenza rispetto alla qualifica di funzionario amministrativo indetta a concorso. Nel caso di specie, peraltro e come detto, detta omessa previsione ha assunto le caratteristiche di una vera e propria preclusione anche di carattere tecnico, atteso che il titolo abilitativo non solo non è stato previsto tra i titoli valutabili ma, prima ancora, non era neppure materialmente inseribile nella domanda di partecipazione, di talché la ricorrente non l'ha potuto incolpevolmente neppure indicare.

Valgono, quindi e sul punto, le medesime censure svolte finora, con particolare riguardo:

- *alla palese violazione del principio di proporzionalità e alla illogicità e contraddittorietà manifesta, per non aver indicato tra i titoli valutabili l'abilitazione professionale quale titolo equipollente al diploma di specializzazione ovvero almeno ad un master di secondo livello;*

- alla manifesta disparità di trattamento tra i candidati, ai quali non è stata consentita la facoltà di inserire nella domanda tutti i titoli vantati, prima ancora del diritto a che essi titoli venissero valutati o meno dalla Commissione.

** **

2) SULLA GRADUATORIA “RETTIFICATA” PUBBLICATA IL 18.4.2023 - ERRONEA ED ILLEGITTIMA VALUTAZIONE DEI TITOLI ED OMESSA INDICAZIONE DEL TITOLO DI PREFERENZA DI CUI ALL’ART. 8, COMMA 3, LETTERA “A” DEL BANDO.

*In data 18.4.2023 risulta essere stata pubblicata, sul sito <http://riqualificazione.formez.it/>, una graduatoria “rettificata” dei candidati risultati idonei al concorso qui in esame, nella quale, come anticipato in premessa, la ricorrente Sara Carlevale risulta essere stata spostata in **posizione inferiore di ben 124 posti** (n. 8070).*

DETTA GRADUATORIA “RETTIFICATA” DEVE INTENDERSI, COME IN EFFETTI E’, ATTO IMPUGNATO IN QUESTA SEDE in quanto appare VIZIATA DAI MEDESIMI MOTIVI DI ILLEGITTIMITÀ DELLA GRADUATORIA PUBBLICATA IL 24.2.2023, come desumibile dal fatto che il punteggio dell’istante risulta sempre pari a 25 punti e che, quindi, non risulta essere stata modificata la valutazione dei titoli accademici e DEVE, pertanto, essere parimenti annullata in parte qua.

Per detta nuova graduatoria, pertanto ed allo stato, valgono tutte le argomentazioni già svolte nel motivo che precede, con espressa riserva di proporre motivi aggiunti in ordine ai motivi di rettifica (ancora non resi noti e non altrimenti desumibili né dalla graduatoria né dagli estremi di pubblicazione), ovvero ai successivi emanandi provvedimenti.

*Si rileva **inoltre**, che nella graduatoria “rettificata” in esame, **risulta immotivatamente omessa la menzione del titolo di preferenza** ai sensi dell’art. 8, comma 3, lett. a) del Bando (esistenza di figli a carico), che era stato riconosciuto alla ricorrente nella graduatoria pubblicata il 24.2.2023.*

*Invero, sebbene l’omissione sia generalizzata a tutti i candidati, in assenza di indicazioni specifiche può ritenersi che la ricorrente sia stata illegittimamente privata di detto titolo di preferenza, che riveste particolare **rilevanza in caso di parità di punteggio**, tanto con riferimento ai 25 punti attualmente ad essa attribuiti, quanto rispetto al punteggio compreso tra 26 e 26,75 punti, di cui chiede il riconoscimento in questa sede.*

*Che detta omessa menzione sia frutto di una nuova ed immotivata valutazione da parte della Commissione esaminatrice ovvero di un mero errore e/o omissione nella formazione della graduatoria “rettificata”, è circostanza assolutamente irrilevante, essendo **palese l’illegittimità e/o il vizio di eccesso di potere** in cui è incorsa la Commissione esaminatrice **OVE** abbia inteso privare la ricorrente di un titolo espressamente dichiarato e validamente posseduto e che, oltretutto, era stato già riconosciuto nella graduatoria finale del 24.2.2023.*

La pubblicazione di detta graduatoria “rettificata” ha, pertanto, certamente rafforzato l’interesse della ricorrente al(l’accoglimento del) presente ricorso, in ragione degli ulteriori posti perduti in graduatoria (per motivi che essa oltretutto ignora allo stato), ma anche per il nuovo motivo di illegittimità ricollegato alla perdita del titolo di preferenza prima riconosciuto a suo favore.

**** ****

*Per tutto quanto sopra, vanno, pertanto, **annulate ovvero riformate in parte qua** le graduatorie impugnate (quella “finale” del 24.2.2023 e quella “rettificata” del 18.4.2023), nonché gli atti tutti ad esse presupposti, con conseguente condanna in forma specifica delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di competenza, ad assegnare alla ricorrente il maggior punteggio cui ha diritto, in relazione alla valutazione dei titoli, adottando ogni provvedimento consequenziale per tutelarne la posizione, in ogni caso con l’ordine nei confronti della P.A. di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela dei diritti della ricorrente.*

ISTANZA CAUTELARE

Fermo che l’assegnazione dei posti ai concorsisti vincitori (sub all. 5) non verrebbe interessata dall’accoglimento del presente ricorso, sussistono comunque i presupposti per l’adozione di misure cautelari nell’interesse della ricorrente, ivi compresa la sospensione delle graduatorie impugnate, che potrebbero sin da subito essere interessate da eventuali procedure di assegnazione “per scorrimento”.

*Sul punto, per la sussistenza del prescritto fumus boni iuris, ci si riporta interamente ai motivi in diritto sopra esposti. Del resto, che il ricorso sia sorretto dal **fumus trova conferma anche nelle citate pronunce di merito di Codesto Tar del Lazio avente ad oggetto fattispecie del tutto equivalenti a quelle qui esaminate.***

***Palese è anche la sussistenza del periculum in mora**, rappresentata dal fatto già richiamato che non si conoscono i tempi né i modi in cui eventualmente le Amministrazioni interessate procederanno a “scorrimenti” della graduatoria, a seguito dei quali la posizione della ricorrente (già **ulteriormente pregiudicata dalla “rettifica” del 18.4.2023**) subirebbe un **pregiudizio grave ed irreparabile** ove non fosse già stata correttamente posizionata in graduatoria.*

*Sul punto, appare **anche rilevante, ai fini della concessione del provvedimento cautelare**, il tempo necessario per procedere alla notifica del ricorso per pubblici proclami a tutti i controinteressati, che è procedura necessariamente propedeutica alla discussione e di per sé **idonea a provocare un allungamento dei tempi del giudizio.***

*I diritti dell’odierna ricorrente, invero, potrebbero trovare **un’adeguata tutela anche attraverso un provvedimento di codesto On.le Collegio che intimi all’Amministrazione resistente di RIESAMINARE la sua posizione** e di assumere le consequenziali determinazioni entro un termine prestabilito, proprio*

al fine di evitare che il successivo accoglimento del ricorso venga nella sostanza vanificato dalla già avvenuta attuazione degli “scorrimenti”, con i prevedibili disagi per tutti.

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE

ALLA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI

Come anticipato nell’epigrafe del ricorso, l’accoglimento della presente impugnativa consentirebbe alla ricorrente -avuto riguardo alla graduatoria “rettificata” del 18.4.23- di posizionarsi tra il 3679° posto e il 5723° posto, a seconda del punteggio aggiuntivo che verrà riconosciuto e del riconoscimento del titolo di preferenza, con conseguente **potenziale compromissione** della posizione di tutti i candidati che attualmente la precedono fino alla concorrenza del punteggio di 26 punti ovvero di 26,75 punti di cui si chiede il riconoscimento e che risultano di numero pari ad un **minimo di circa 2600 ed un massimo di oltre 4000.**

Inoltre, ed in conformità alle norme del Bando, la graduatoria “finale” del 24.2.23 e quella “rettificata” del 18.4.23, oggetto di impugnazione, al contrario di quella “dei vincitori” (già rich. All.5), NON contengono i nominativi dei candidati MA solo un codice univoco BARCODE, che è stato assegnato a ciascuno sulla ricevuta di iscrizione al concorso, con la conseguenza che non è dato di conoscere le generalità ed i dati necessari per inoltrare la notifica del presente ricorso nei loro confronti, se non mediante ordine alla Commissione concorsuale Ripam di indicarli **tutti nominativamente.**

A seguito di istanza della ricorrente per l’accesso alle generalità di **TUTTI** gli idonei che precedono la sua posizione in graduatoria (v. nota PEC del 04.04.2023 - All.7), la Formez PA ha comunicato i nominativi di **TRE** candidati, ma senza neanche indicarne in modo completo le generalità (data e luogo di nascita e codice fiscale- v. nota pec Formez PA del 14.4.2023 -All.8).

Per l’effetto, il presente ricorso si notifica -ai fini della sua ammissibilità- alla candidata **Avv. Sonia Balloi**, le cui generalità complete sono state attinte dall’ordine di appartenenza per il tramite dell’indirizzo PEC indicato e che **occupa la posizione immediatamente precedente a quella della ricorrente sia nella graduatoria finale del 24.2.2023, sia in quella “rettificata” del 18.4.2023.**

In ogni caso, e fermo comunque l’ingente numero dei potenziali controinteressati, la ricorrente **chiede di essere autorizzata, previa concessione della invocata tutela cautelare, alla integrazione del contraddittorio nei confronti dei partecipanti al concorso collocati in graduatoria in posizione precedente a quella della ricorrente e fino alla posizione corrispondente al punteggio di 26,75,** notificando copia del ricorso recante la presente istanza, l’eventuale provvedimento autorizzativo e l’ordinanza cautelare invocata **mediante pubblicazione** sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica e/o sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana **dei predetti atti ex art. 52 c.p.a. e 150 c.p.c.-**

La presente istanza sarà formulata anche con atto separato depositato congiuntamente al presente ricorso.

**** ****

Alla luce di quanto esposto, la ricorrente Avv. Sara Carlevale, come in epigrafe rappresentata, domiciliata e difese formula le seguenti

CONCLUSIONI

“Voglia il TAR adito, disattesa ogni contraria istanza ed in accoglimento del presente ricorso:

- ***in via cautelare***, sospendere la graduatoria del 18.4.2023 e, per l'effetto, anche quella del 24.2.2023 (che riprenderebbe valenza giuridica una volta annullata la prima), qui espressamente impugnate, nonché le procedure di immissione in ruolo medio tempore ***eventualmente*** avviate mediante “scorrimento” e ***nei limiti dell'interesse della ricorrente*** (ovvero nei limiti in cui per l'eventuale assegnazione del posto risultasse rilevante l'assegnazione o meno dell'ulteriore punteggio qui reclamato), ovvero in ogni caso adottare ogni altra misura cautelare ritenuta più idonea a tutelare i suoi diritti;
- ***nel merito***, annullare e/o rettificare le suddette graduatorie e, in generale, i provvedimenti impugnati in epigrafe, sempre nei limiti dell'interesse della ricorrente, e, per l'effetto, ordinare alle P.A. resistenti, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze:
 - a) di assegnare alla ricorrente il ***maggior punteggio cui ha diritto in relazione alla corretta valutazione dei suoi titoli*** e, quindi, quello complessivamente compreso tra 26 e 26,75 (comprensivo del punteggio già riconosciuto di 25 punti, oltre un punto aggiuntivo per il diploma di laurea “vecchio ordinamento” ed un ulteriore punteggio compreso tra 0,25 e 0,75 per il titolo abilitativo alla professione di avvocato) ovvero, in subordine, quello comunque non minore di 26 punti;
 - b) di ***riconoscere in favore della ricorrente il titolo di preferenza consistente nell'avere figli a carico***, espressamente previsto dall'art. 8, co. 3, lett. a) del Bando, ***OVE emerga che detto titolo non risulti più riconosciuto nella graduatoria “rettificata” del 18.4.2023***;
- con ogni consequenziale statuizione per tutelarne la posizione ed anche in ordine alle spese e competenze di lite”.

Si allega la seguente documentazione:

- A) procura alle liti;
- B) graduatoria “idonei” **pubblicata il 24.02.2023**;
- C) bando di concorso;
- D) graduatoria “idonei” **rettificata (pubblicata il 19.4.2023)**;

- 1) *domanda di partecipazione al concorso Carlevale;*
- 2) *ricevuta domanda di partecipazione;*
- 3) *scheda risultato prova scritta;*
- 4) *modulo identificativo candidato con barcode;*
- 5) *graduatoria nominativa “vincitori”;*
- 6) *certificato superamento esame di stato e iscrizione COA Frosinone;*
- 7) *nota PEC del 04.04.2023 istanza accesso nominativi candidati eventuali controinteressati;*
- 8) *nota pec Formez PA del 14.4.2023.*

Si dichiara che il presente giudizio ha ad oggetto rapporti di pubblico impiego e che il valore è indeterminabile, per un contributo unificato dovuto nella misura di € 325,00.

Frosinone, lì 21.04.2023

Avv. Alessia Cerroni

Avv. Sara Carlevale

AVVISANO INOLTRE CHE

- **lo svolgimento del giudizio oggetto del presente avviso (Tar Lazio-Roma n. 7833/2023 reg. ric.)** può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it, attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- **al presente avviso è allegata l’ordinanza** resa dalla Sez. IV-Ter del TAR Lazio - Roma, n. 3676/2024 pubblicata il 18 luglio 2024 nell’ambito del suddetto giudizio n. 7833/2023 r.g., **contenente autorizzazione alla presente pubblicazione per pubblici proclami**, nonché **il ricorso integrale e l’elenco nominativo dei controinteressati**, da inserirsi a cura della P.A.

AVVISANO INFINE CHE

- **la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica** -con sede in Roma (RM), Via Corso Vittorio Emanuele II, 116 00186 – indirizzi Pec: protocollo_ddp@mailbox.governo.it e attigiudiziaripcm@pec.governo.it **dovrà, in ottemperanza a quanto disposto dal Giudice Amministrativo:**
 - 1) **pubblicare** sul proprio sito istituzionale il testo integrale del ricorso stesso e dell’ordinanza medesimo, in calce al quale dovrà essere **inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:**
 - a) che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della ordinanza di autorizzazione ai pubblici proclami (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
 - b) che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustiziaamministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

- 2) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati e gli avvisi;
- 3) **dovrà rilasciare a parte ricorrente un attestato, da inviare -ai fini del tempestivo deposito- entro 10 gg. da tale avviso**, all'indirizzo pec avvalessia.cerroni@pecavvocatifrosinone.it, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
- 4) **dovrà, inoltre**, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Frosinone-Roma, 22 luglio 2024

Avv. Sara Carlevale

Avv. Alessia Cerroni